

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09052/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2024, proposto da Marco Scipioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

di Ilaria Testa, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) della valutazione pari a 19,875 punti attribuita alla prova scritta del ricorrente

relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) del quesito n. 39 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello dell'Aquila, nella parte in cui non comprende il ricorrente; per quanto di ragione;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento:

f) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato sub b).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso in epigrafe indicato contestando il punteggio assegnatogli alla prova scritta con particolare riferimento al quesito n. 39, così formulato:

*“I walked \_\_\_ the park yesterday: 1. With. 2. On. (soluzione opzionata dal ricorrente e ritenuta errata dalla commissione con conseguente decurtazione di 0,375 punti) 3. Through (risposta indicata come corretta dalla commissione)”*;

Ritenuto che non sussista il *fumus boni iuris*, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza nelle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, che nel verbale del 10 giugno 2024 ha precisato che nel quesito il termine *“walk”* è utilizzato come verbo e che *«l'utilizzo della preposizione “on” poteva ritenersi valido solo nel caso in cui “walk” avesse avuto funzione di sostantivo, in tal caso preceduto da articolo, ad esempio “to take a walk (on)”»*;

Ritenuto altresì che le valutazioni della commissione trovino conferma nel *Collins dictionary*, richiamato dal medesimo ricorrente, ove l'espressione *“walk on”* è indicata con funzione di sostantivo o con funzione di avverbio preceduta da verbo intransitivo (ad es. *“go on walking”*);

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**